

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 25 gennaio 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 15 marzo 2005 n. 49)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.

Decreto legislativo

concernente l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre

(del 25 gennaio 2005)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5571 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 14 dicembre 2004 n. 5571 R1 della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre in un nuovo Comune denominato Comune di Blenio, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune di Blenio farà parte del Distretto di Blenio e del Circolo di Olivone.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 29 membri.

Le Commissioni del Legislativo saranno composte da 5 membri. Rimangono riservate eventuali diverse disposizioni da precisare nel Regolamento organico comunale.

Art. 5 Per l'elezione del Consiglio comunale del nuovo Comune vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

Circondario I:	Campo Blenio e Ghirone
Circondario II:	Olivone
Circondario III:	Torre e Aquila

Art. 6 Il Consiglio di Stato si impegna a sospendere i processi di trasferimento delle strade cantonali ai Comuni nei comprensori oggetto di studi di aggregazione. Le Direzioni dei Dipartimenti delle istituzioni e territorio sono incaricate di approfondire la problematica, in particolare ricercando le soluzioni che non costituiscano pregiudizio per l'equilibrio finanziario dei Comuni aggregati.

Art. 7 Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 14'600'000.- da destinare:

- per l'importo di fr. 8'600'000.-, al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Blenio, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95%.

Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2005 e 2008) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5% p.a. a decorrere dal 1 gennaio 2005, pari a fr. 600'000.-;

- per l'importo di fr. 6'000'000.-, al finanziamento di investimenti di sviluppo, come da proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003.

L'erogazione dell'aiuto è vincolata alla presentazione di progetti e preventivi definitivi, rispettosi degli orientamenti politici e pianificatori cantonali del rispettivo settore e che abbiano ottenuto il benessere di tutte le competenti istanze cantonali e/o federali. Sarà possibile il versamento di acconti durante l'esecuzione dell'opera e di un congruo alla presentazione del consuntivo generale.

L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

Il Municipio di Blenio presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che provi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune. In particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 8 È data competenza al Consiglio di Stato per la ripartizione del credito quadro di fr. 6'000'000.- in singoli crediti d'impegno.

Art. 9 Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2005 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2005-2006 calcolato per il nuovo Comune.

Art. 10 Il calcolo del contributo di livellamento per il 2005 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1999-2003 e il moltiplicatore politico del 2004. Dal 2006 il calcolo del contributo di livellamento avviene sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria 2000-2004 (e segg.) e del moltiplicatore d'imposta del 2005 del nuovo Comune.

Art. 11 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 12 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

Il decreto esecutivo concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificato come segue:

DISTRETTO DI BLENIO

(...)

Circolo di Olivone: Blenio

(...)

III.

Il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 6 dicembre 2000, è modificato come segue:

Appendice del decreto legislativo

(...)

Blenio

Blenio

Acquarossa

(...)

Bellinzona, 25 gennaio 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 15 marzo 2005 n. 50)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo****concernente l'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Cavergho**

(del 25 gennaio 2005)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5572 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 14 dicembre 2004 n. 5572 R1 della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Cavergho in un nuovo Comune denominato Comune di Cevio, a far tempo dalla costituzione del Municipio.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Vallemaggia ed è assegnato al Circolo della Rovana. Di entrambe le entità amministrative ne diventa il capoluogo.

Art. 3 Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.